



I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SCADENZA SALDO 16 DICEMBRE 2025

Il versamento della rata a saldo dell’Imposta Municipale Propria - IMU - deve essere eseguito con conguaglio sulla prima rata versata applicando le seguenti aliquote e detrazioni approvate per l’anno 2025 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 18.12.2024:

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTA (per cento)	Codice tributo
FABBRICATI GRUPPO “D”	1,00	0,76 Stato
		0,24 Comune
ABITAZIONE PRINCIPALE (categoria catastale A/1–A/8–A/9) e una pertinenza per categoria (C/2-C/6-C/7) (detrazione euro 200,00 ripartite in parti uguali tra i soggetti passivi residenti e dimoranti nell’immobile)	0,60	3912
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (COMPRESA CAT. D/10)	0,10	3913
TERRENI AGRICOLI	0,86	3914
AREE EDIFICABILI	0,91	3916
ALTRI FABBRICATI	0,91	3918

Riduzioni:

riduzione del 50% della base imponibile:

- per le unità concesse in comodato d’uso gratuito a genitori/figli, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2019
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al decreto legislativo 22.04.2004, n. 42
- per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati (con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione)

riduzione del 25% dell’imposta (Altri fabbricati 0,91 per cento) per gli alloggi concessi in locazione a canone concordato ai sensi della L. n. 431/1998 (art. 1, comma 53, L. 208/2015), che rispettano i criteri per i “contratti agevolati” (art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 del D.M. 30/12/2002)

riduzione del 50% dell’imposta per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia

Sono esenti dal pagamento dell’IMU le seguenti categorie:

Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9
L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, ad esclusione delle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze
I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati “beni merce”
Alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008) adibiti ad abitazione principale
Terreni agricoli ricadenti nei fogli mappali 7-8-16-17-18
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola

Modalità di versamento:

Il pagamento dell’imposta IMU in acconto deve essere effettuato mediante modello di pagamento F24 avendo cura di indicare il codice catastale del Comune di PAVONE CANAVESE **G392**.

Si rammenta che non devono essere eseguiti versamenti per importi annuali complessivi inferiori ad euro 5,00.

Calcolo IMU:

L’Ufficio Tributi ha predisposto ed inviato ai contribuenti il calcolo e la stampa del modello F24 per il pagamento dell’IMU anno 2025. Rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario:

Recapito telefonico: n. tel. 0125/51009 interno 4 - email: servizi.finanziari@comune.pavone.to.it

Orario di ricevimento su appuntamento lunedì-mercoledì 9.00-13.00

È inoltre attivo il sistema di calcolo online accedendo dal sito istituzionale del Comune www.comune.pavone.to.it nella home page cliccando sul banner calcolo IMU online

